

[REDACTED]

[REDACTED]

[REDACTED]

[REDACTED]

[REDACTED]  
[REDACTED]

[REDACTED]

[REDACTED]

REPUBBLICA ITALIANA  
In nome del Popolo Italiano

LA CORTE DI APPELLO DI GENOVA  
SEZIONE TERZA CIVILE

riunita in camera di consiglio e così composta  
Dott. Virginia SANGIUOLO - Presidente  
Dott. Riccardo REALINI - Consigliere relatore  
Dott. Angela LATELLA - Consigliere

ha pronunciato la seguente

SENTENZA

nel procedimento n. 426/2009 R.G. promosso da  
S.p.a. BANCA MONTE DEI PASCHI DI SIENA, con sede in Siena in persona del legale  
rappresentante pro tempore, (quale Società incorporante per fusione l'originaria convenuta  
S.p.a. BANCA TOSCANA) elettivamente domiciliata in Genova piazza Matteotti 2/3B  
presso lo Studio dell'Avv. [redacted] che, unitamente all'Avv. [redacted]  
[redacted] del Foro di Firenze, la rappresenta e difende per procura in calce all'atto di  
appello;

appellante

nei confronti di  
[redacted] residente in Massa ed elettivamente domiciliata in Genova [redacted]  
[redacted] Studio dell'Avv. Miro SORRENTNO che, congiuntamente e disgiuntamente  
all'Avv. Vittorio BOVINI del Foro di Massa, la rappresenta e difende per procura a margine  
della comparsa di risposta in secondo grado;

appellata

CONCLUSIONI

Per la appellante: "Piaccia all'Ecc.ma Corte d'Appello di Genova, respinta ogni contraria istanza, eccezione e deduzione, in accoglimento del presente atto d'appello ed in totale riforma della impugnata sentenza n. 741/2008 del Tribunale di Massa depositata in data 26.09.2008, non notificata, in via preliminare accertare così come eccepita la prescrizione delle domande di inadempimento, annullamento e risarcimento danni svolte da Paolini Domenica nel giudizio di primo grado.  
Nel merito accertare e dichiarare che la Banca Toscana S.p.A. all'atto dell'intermediazione dell'acquisto del titolo Cirio 8% effettuato su ordine scritto di [redacted] avvenuto in data 13.12.2000, aveva agito nel pieno rispetto della normativa vigente e con totale osservanza della medesima, così come provato dai documenti depositati nel giudizio di primo grado e pertanto tale ordine non era avvenuto né in conflitto di interessi né tantomeno in violazione della normativa del T.U.F.  
Posto ciò Voglia la Corte revocare la declaratoria di risoluzione di tale contratto d'acquisto esposta in maniera erronea ed ultra petitum da parte del Tribunale di Massa nella sentenza n. 741/2008 e conseguentemente condannare [redacted] alla restituzione nei confronti della Banca Toscana S.p.A. della somma di euro 23.378,91 oltre interessi dal 23.12.2008 al saldo, o di quella somma che sarà ritenuta di giustizia, con vittoria di spese, diritti ed onorari anche del giudizio di primo grado".

SENT. N. 1418/13  
del 13/12/2013  
(data di deposito)  
05/11/2013  
C.R. 2172/13  
Rep. 1892/13  
Intermediazione  
Finanziaria (S.I.H.)  
Contratto di Borsa  
Oggetto

R

████████████████████

██████████

•

██████████

██████████

Per l'appellata: "Voglia l'Ill.ma Corte di Appello di Genova rigettare l'appello proposto dalla Banca Toscana S.p.a., ora Banca Monte dei Paschi di Siena S.p.a., ponendo a suo carico la rivalutazione delle somme dovute, oltre agli interessi compensativi nella misura maggiore di quella codicistica.

Con vittoria di spese, IVA, Cna, rimborso spese generali su diritti e onorari del presente grado di giudizio.

In istruttoria si chiede ammettersi prova per testi sui seguenti capitoli...".

## SVOLGIMENTO DEL PROCESSO

Con sentenza in data 23/26.9.2008 il Tribunale di Massa in composizione collegiale 1)dichiarava risolto il contratto di acquisto di obbligazioni Cirio 8% per il valore nominale di euro 15.000,00 intervenuto il 13.12.2000 tra la correntista [redacted] e la banca/intermediaria finanziaria S.p.a. BANCA TOSCANA, 2)condannava la convenuta Banca alla restituzione della somma di euro 14.043,09 oltre interessi legali, dietro restituzione delle obbligazioni da parte della [redacted] 3)condanna la convenuta Banca al rimborso delle spese processuali.

Avverso tale decisione proponeva appello dinanzi a questa Corte, con citazione notificata il 26.3.2009, la soccombente attrice (frattanto incorporata nella S.p.a. BANCA MONTE DEI PASCHI DI SIENA), deducendo i motivi

- che, in relazione all'eccezione di prescrizione sollevata da essa convenuta Banca, il primo giudice aveva erroneamente interpretato tale eccezione come esclusivamente riferita all'art. 1442 c.c. ed all'azione di annullamento contrattuale, mentre invece si trattava di eccezione riferita pure alle domande attoree di inadempimento contrattuale e risarcimento danni, sicchè tale eccezione non era stata almeno presa in considerazione dal Tribunale rispetto all'accolta domanda di inadempimento contrattuale e risarcimento danni;
- che il Tribunale aveva inoltre errato nel ravvisare, ai fini dell'accertamento di inadempimento contrattuale della Banca/intermediaria finanziaria, la sussistenza di un conflitto d'interessi, posto che a)una corretta lettura delle risultanze istruttorie documentali fornite da essa convenuta avrebbe permesso di verificare che né la BANCA TOSCANA né la BANCA MONTE DEI PASCHI DI SIENA avevano fatto parte del Consorzio di Istituti di credito che aveva collocato sul mercato l'obbligazione emessa dalla Società CIRIO ed acquistata poi dalla attrice [redacted] b)non poteva aver rilievo ai fini della configurazione di un conflitto d'interessi la circostanza che Banche del Gruppo MONTEPASCHI avessero, come migliaia di altre Società e Banche un'esposizione creditoria nei confronti della S.p.a. CIRIO, circostanza del tutto estranea al collocamento delle obbligazioni;
- che il primo giudice aveva inoltre equivocato tra collocamento ed intermediazione, scambiando erroneamente la BANCA TOSCANA, mera intermediaria finanziaria rispetto alla cliente [redacted] di titoli collocati sul mercato da altri, con una delle banche partecipanti al consorzio di collocamento delle emissioni obbligazionarie effettuate dalla Società CIRIO;
- che la pronuncia di risoluzione contrattuale fatta dal primo giudice integrava inoltre un vizio ultra-petitorio, giacchè l'attrice non aveva mai proposto domanda per la dichiarazione di risoluzione contrattuale, risoluzione inoltre inconfigurabile rispetto al singolo ordine di acquisto, costituente solo momento esecutivo del preesistente contratto quadro.

Parte appellante chiedeva quindi, in riforma integrale della sentenza impugnata, il rigetto delle domande dell'originaria attrice e la condanna di quest'ultima alla restituzione di

R



[REDACTED]

2

[REDACTED]

[REDACTED]

[REDACTED]

quanto percepito in esecuzione della sentenza di primo grado, con vittoria delle spese processuali dei due gradi.

L'appellata [redacted] costituitasi, instava per il rigetto dell'appello avversario, eccependo che esso era del tutto infondato, che la prescrizione decennale relativa all'azione di inadempimento contrattuale non era ancora interamente decorsa al momento dell'introduzione del giudizio di primo grado, che non sussisteva alcun vizio ultra-petitorio della pronuncia di risoluzione contrattuale, che l'originaria domanda attorea, oltretutto per il profilo relativo al conflitto d'interessi esaminato dal primo giudice, andava comunque accolta pure per gli altri profili dedotti da essa attrice e che si riproponevano in appello. Infine all'udienza collegiale in data 20.6.2013 le parti precisavano le conclusioni trascritte in epigrafe e la causa era trattenuta in decisione, previa concessione dei termini ex art. 190 c. 1 c.p.c. .

### MOTIVI DELLA DECISIONE

A giudizio della Corte, i motivi di gravame articolati dalla appellante Società non sono fondati.

Per quanto riguarda i due motivi lamentanti rispettivamente che il Tribunale a) avrebbe male interpretato l'estensione dell'eccezione di prescrizione sollevata dalla convenuta BANCA TOSCANA non considerando tale eccezione rispetto alle domande attoree per l'accertamento di inadempimento contrattuale e per il risarcimento di danni, nonché b) sarebbe incorso in vizio ultra-petitorio laddove aveva dichiarato la risoluzione del contratto, deve osservarsi

1. che, mentre può convenirsi con la parte appellante sul fatto che il primo giudice avesse ingiustificatamente interpretato l'eccezione di prescrizione della Banca convenuta come se si fosse trattato solamente e semplicemente di questione riconducibile alla previsione dell'art. 1442 c.c. e dunque ad eccezione di prescrizione quinquennale concernente azione di annullamento contrattuale, resta la dirimente constatazione che l'eccezione di prescrizione della convenuta, laddove riferita alla domanda attorea per accertamento di inadempimento contrattuale e risarcimento danni, era e resta infondata, posto che a) in materia di risoluzione contrattuale e risarcimento del danno per responsabilità contrattuale nell'ambito di rapporti tra intermediari finanziari e cliente, non essendovi una specifica e diversa disposizione di legge, va applicata la prescrizione ordinaria decennale di cui all'art. 2946 c.c., b) nel caso concreto tra la data (13 dicembre 2000) di stipulazione dell'operazione contrattuale d'investimento controversa e la data (aprile 2007) di proposizione della domanda giudiziale della [redacted] (domanda peraltro preceduta da atto interruttivo costituito dalla lettera raccomandata a.r. in data 15.12.2006 del legale della [redacted] vedasi produzione attorea n. 6) non era affatto interamente decorso il termine decennale di prescrizione;
2. che non sembra affatto che la pronuncia giudiziale di risoluzione del contratto per inadempimento della convenuta integrasse vizio ultra-petitorio, posto che la circostanza che le conclusioni contenute nella parte finale dell'atto introduttivo del giudizio di primo grado non contenessero un'espressa richiesta di declaratoria di risoluzione contrattuale non risulta affatto idonea e sufficiente a concludere che il Tribunale fosse giunto ad una tale declaratoria in assenza di domanda di parte, ove si tenga conto che a) con la citazione originaria le [redacted] tra l'altro, lamentava l'inadempimento contrattuale della BANCA TOSCANA nonché chiedeva la condanna di quest'ultima al risarcimento dei danni mediante restituzione, con accessori, della somma sborsata per l'investimento in obbligazioni Cirio, b) a pag. 24 di tale citazione, poche righe prima della formulazione delle conclusioni, si legge:

R



██████████

██████████

*"Per tutte queste ipotesi e per quelle che dai fatti allegati e dalle norme indicate il Tribunale individuerà a titolo di qualificazione del rapporto contrattuale, discende inevitabilmente la risoluzione per inadempimento con diritto al risarcimento del danno pari all'investimento effettuato...". c) è quindi evidente, seppure mancasse, nelle conclusioni di tale comparsa, una specifica invocazione di declaratoria di risoluzione contrattuale per inadempimento della BANCA TOSCANA, che la prospettazione della domanda attorea era in tal senso, come dimostrato dal rilievo che l'attrice invocava l'accertamento del "...grave inadempimento..." della convenuta e la restituzione della somma versata per l'investimento obbligazionario in questione, richieste che non avrebbero avuto ragione di essere se la prospettazione difensiva dell'attrice non fosse stata volta alla risoluzione del rapporto contrattuale rappresentato dall'operazione di intermediazione finanziaria in questione, d) rimane dunque sostanzialmente condivisibile la conclusione del Tribunale secondo cui "...La domanda rubricata sub 1 nelle conclusioni, benché formulata in maniera imprecisa e incompleta, debba intendersi quale domanda di risoluzione per inadempimento".*

In ordine poi al motivo di gravame intitolato "Erroneità circa la ipotesi di sussistenza del conflitto di interessi", parte appellante imputa al Tribunale di aver fatto confusione tra le differenti attività di "collocamento sul mercato di un titolo obbligazionario" e di intermediazione finanziaria nella circolazione di un titolo obbligazionario da altri soggetti collocato sul mercato e di non essersi reso conto, nonostante le univoche in tale senso produzioni documentali della convenuta, che la BANCA TOSCANA era estranea sia alla emittente S.p.a. CIRIO sia al Consorzio di Istituti di credito che si era occupato del collocamento sul mercato delle obbligazioni emesse dalla Società CIRIO. E' tuttavia sufficiente leggere la parte motiva della sentenza impugnata per constatare che il Tribunale a) non affermava affatto che la BANCA TOSCANA avesse partecipato al Consorzio di Istituti di credito collocanti sul mercato le obbligazioni emesse dalla CIRIO ma ravvisava la fonte del conflitto di interessi nel fatto che il Gruppo CIRIO fosse indebitato con la BANCA TOSCANA (o meglio con il Gruppo MONTE DEI PASCHI DI SIENA a cui essa apparteneva) e quindi il trasferimento ai terzi clienti delle obbligazioni costituisse "...un vantaggio per la banca perché coerente con la evidente manovra di spostamento dell'indebitamento dal sistema bancario agli obbligazionisti", sicché la banca "aveva un interesse diretto a vendere le obbligazioni perché in tal modo avrebbe incassato il corrispettivo dei titoli dall'investitore anziché attendere la scadenza dell'obbligazione, e ciò a prescindere dal rischio connesso con l'effettivo pagamento del debito da parte del gruppo emittente" (sent. cit.), b) laddove, a metà di pag. 7 della sentenza, usava l'espressione "...collocazione di obbligazioni del Gruppo Cirio..." per riferirsi all'attività svolta dalla BANCA TOSCANA rispetto a clienti quali la [redacted] non intendeva affatto sostenere che la BANCA TOSCANA avesse preso parte al Consorzio di collocamento sul mercato dei titoli emessi dalla CIRIO, ma, attraverso un termine improprio, voleva chiaramente fare riferimento all'attività di intermediazione finanziaria compiuta dalla BANCA TOSCANA nei riguardi della "clientela retail", e cioè dei correntisti acquirenti obbligazioni CIRIO presso banche che erano creditrici del Gruppo CIRIO e che "avevano in portafoglio" (non vi è dubbio, pure alla luce della documentazione fornita dalla convenuta che l'operazione d'investimento in questione avvenne in "contropartita diretta" e le obbligazioni acquistate dalla [redacted] furono procurate "fuori mercato" e cioè erano provenienti dal portafoglio della banca "intermediatrice") obbligazioni CIRIO, indipendentemente dalla circostanza che esse banche facessero parte o no del Consorzio che si era occupato del collocamento sul mercato di tali obbligazioni.




Se è vero poi che il primo giudice giungeva a ritenere l'inadempimento contrattuale della convenuta sugli assunti ("...l'esecuzione di operazioni su valori mobiliari emessi da società verso le quali l'intermediario sia creditore costituisce, secondo la dottrina, una ipotesi di conflitto di interessi. E' evidente, infatti, che la banca, nel vendere titoli da lei stessa detenuti, ha perseguito un interesse diverso ed ulteriore rispetto a quello fisiologicamente insito nel contratto di mediazione. Poiché tale situazione di conflitto non è stata portata a conoscenza della cliente, secondo il disposto del richiamato Regolamento CONSOB 11522, ne discende che la banca convenuta ha contravvenuto al disposto di detta norma", violazione che "...concretizza una ipotesi di inadempimento contrattuale da parte della banca convenuta") che la BANCA TOSCANA versasse in una situazione di conflitto d'interessi rilevante ai sensi dell'art. 27 Regolamento CONSOB 11522/1998 taciuta alla cliente in occasione dell'operazione di negoziazione delle obbligazioni CIRIO e collegata (la situazione di conflitto d'interessi) proprio al rapporto creditorio sussistente tra la Banca e la Società emittente, non può dimenticarsi

1. che l'attrice aveva dedotto l'inadempimento contrattuale della convenuta pure sotto altri profili (asserite violazioni degli artt. 28 e 26 Regolamento cit. per mancata acquisizione di informazioni sull'esperienza, la situazione finanziaria e la propensione al rischio del cliente nonché mancata spendita di informazioni sul prodotto finanziario proposto al fine di consentire al cliente consapevole scelta d'investimento, dell'art. 29 stesso regolamento per mancata informazione delle ragioni per le quali l'investimento era inadeguato, inadeguatezza menzionata pure nel modulo d'ordine, dell'art. 21 T.U.I.F. n. 58/1998 sempre in relazione agli obblighi informativi gravanti sui soggetti abilitati alla prestazione di servizi d'investimento) e non si era limitata a dedurre la questione del conflitto d'interessi (vedansi pagg. 11 e segg. dell'atto introduttivo del giudizio di primo grado);
2. che il Tribunale, tra i profili di negligenza dedotti dall'attrice, si era limitato a prendere in considerazione quello relativo alla questione del conflitto d'interessi, senza affatto trattare gli altri e giudicarli infondati;
3. che la appellata [redacted] ha espressamente riproposto (vedansi pagg. 10 e segg. della comparsa di risposta depositata il 21.9.2009) in secondo grado le suddette questioni, taciute od implicitamente ritenute assorbite dal Tribunale;
4. che, alla luce del consolidato ed autorevole orientamento giurisprudenziale di legittimità ricollegantesi alla previsione dell'art. 346 c.p.c., deve ritenersi che tale riproposizione in effetti non richiedesse affatto la proposizione di appello incidentale, posto che la parte vittoriosa nel merito in primo grado non ha l'onere di proporre, in ipotesi di gravame formulato dal soccombente, appello incidentale per richiamare in discussione le proprie eccezioni e questioni non esaminate dal primo giudice, essendo, appunto, sufficiente al riguardo la mera riproposizione delle medesime a norma dell'art. 346 c.p.c. (Cass. Civ. n. 14086/2010, n. 24021/2010, n. 6491/2003) quando l'appellato miri alla conferma della sentenza per ragioni diverse da quelle poste dal primo giudice a fondamento della decisione;
5. che altri ed ancora più pregnanti profili dedotti dall'attrice/appellata rispetto a quello solo preso in esame dal Tribunale giustificano, ad avviso della Corte il rilievo dell'inadempimento contrattuale della convenuta e, di conseguenza, la conferma della sentenza di primo grado.

In particolare paiono fondate le deduzioni della attrice/appellata assumenti la responsabilità contrattuale della Banca per inadempimento dell'obbligo informativo nei confronti del cliente al momento della stipulazione dell'operazione d'investimento, considerato





1. che, come più volte ribadito dalla Suprema Corte (da ultimo Cass. Civ. n. 18039/2012), l'intermediario non è esonerato dall'obbligo di valutare, nella fase esecutiva del rapporto, l'adeguatezza dell'operazione pure nel caso in cui l'investitore, nel contratto-quadro, si sia rifiutato di fornire le informazioni sui propri obiettivi di investimento e sulla propria propensione al rischio, nel quale caso tale valutazione va condotta, in base ai principi generali di correttezza e trasparenza, tenendo conto di tutte le notizie di cui l'intermediario sia in possesso come, ad esempio, l'età, la professione, la presumibile propensione al rischio alla luce delle operazioni pregresse e abituali, la situazione di mercato;
2. che, inoltre, l'obbligo dell'intermediario di assumere le informazioni è strumentale all'adempimento del suo obbligo di fornire allo stesso investitore, prima di effettuare qualunque operazione, un'informazione adeguata in concreto che soddisfi le specifiche esigenze del singolo rapporto nella fase esecutiva, tanto che ad un'operazione non adeguata può darsi corso solo a seguito di un ordine impartito per iscritto dall'investitore in cui sia fatto esplicito riferimento alle avvertenze ricevute (Cass. Civ. n. 22147/2010);
3. che pure le eventuali circostanze che il cliente abitualmente investa in titoli finanziari e/o abbia precedentemente acquistato altri titoli ad elevato rischio non bastano a renderlo "investitore qualificato" ai sensi della normativa regolamentare dettata dalla CONSOB (Cass. Civ. n. 17340/2008, n. 22147/2010) e non dispensano certamente l'intermediario dall'adempimento dell'obbligo informativo posto a suo carico dalla legge;
3. che, rammentato che ai sensi dell'art. 23 c. 6 del T.U.I.F. *"...nei giudizi di risarcimento dei danni cagionati al cliente nello svolgimento dei servizi di investimento e di quelli accessori, spetta ai soggetti abilitati l'onere della prova di aver agito con la specifica diligenza richiesta"* la Suprema Corte ha avuto in più occasioni modo di chiarire le modalità di ripartizione dell'onere della prova in tale materia, spettando all'investitore di allegare l'inadempimento dell'intermediario alle obbligazioni scaturenti dal contratto di negoziazione, dal T.U.I.F. e dalla normativa secondaria, nonché di fornire la prova del danno e del nesso di causalità fra questo e l'inadempimento, anche sulla base di presunzioni, spettando invece all'intermediario di provare sia di avere adempiuto delle specifiche obbligazioni poste a suo carico, affermate come inadempite dalla controparte sia, sotto il profilo soggettivo, di aver agito con la specifica diligenza richiesta (Cass. Civ. n. 3773/2009, n. 22147/2010);
4. che, proprio portando l'onere della prova nei giusti termini, è agevole osservare come nel caso concreto non vi sia nessuna prova che la Banca avesse dato informazioni ed in particolare adeguate informazioni alla cliente ██████████ in adempimento delle previsioni di cui all'art. 29 comma 3 Delibera CONSOB 1.7.1998 n. 11522, (secondo cui, prima di dare attuazione ad un ordine, ancorché scritto, l'intermediario finanziario ha l'obbligo di fornire all'investitore un'informazione adeguata in concreto, tale cioè da soddisfare le specifiche esigenze del singolo rapporto, in relazione alle caratteristiche personali ed alla situazione finanziaria del cliente -Cass. Civ. n. 22147/2010, n. 17340/2008) e di cui al T.U.I.F. (D.L.vo n. 58/1998) che all'art. 21 comma 1 lett. b) stabilisce che nella prestazione dei servizi e delle attività di investimento i soggetti abilitati devono *"...acquisire le informazioni necessarie dai clienti e operare in modo che essi siano sempre adeguatamente informati"*;
5. che, in proposito, emerge difatti che a) intanto la convenuta Banca, se nella comparsa di risposta in primo grado datata 4.6.2007 aveva dedotto un (piuttosto generico) mezzo di prova testimoniale diretto a dimostrare che, in occasione

R



[REDACTED]

dell'ordine d'investimento in data 13.12.2000 per l'acquisto di bond CIRIO 8% 2000/2005 per il valore nominale di euro 15.000,00, avesse fornito informazioni *"...sul rischio correlato all'investimento con alta redditività"*, essa in sede di appello né si è lamentata della mancata ammissione di tale prova orale in primo grado, né ha riproposto alcuna istanza istruttoria, sicché di certo non ha fornito la prova orale di aver fornito informazioni ed in particolare adeguate informazioni alla cliente prima dell'operazione d'investimento in questione, b) la clausola di stile (*"Dichiaro/dichiaro di aver ricevuto informazioni adeguate sulla natura, sui rischi e sulle implicazioni del presente ordine..."*) prestampata sul modulo d'ordine (vedasi prod. n. 4 dell'originaria attrice) prima dello spazio destinato alla sottoscrizione dei clienti della BANCA TOSCANA non può affatto reputarsi sufficiente a dimostrare l'adempimento dell'obbligo informativo a carico della Banca, solo che si consideri che prima la Corte di Appello di Firenze con sentenza n. 306/2009 poi, soprattutto, la Corte di Cassazione, con sentenza n. 11412/2012 relettiva del ricorso della S.p.a BANCA CR FIRENZE avverso la prima sentenza, hanno motivatamente escluso che proprio clausole della specie fossero idonee a dimostrare l'assolvimento degli obblighi informativi a carico della Banca intermediaria in base alla legge, c) in particolare la Suprema Corte, con la succitata decisione, ha convincentemente osservato che l'adempimento dell'obbligo informativo in questione *"...è accertabile e valutabile esclusivamente sulla base delle concrete informazioni, relative al singolo contratto, fornite al cliente"*, che *"...le norme parametro evidenziano un contenuto dinamico di tale obbligo che accompagna l'investitore nella scelta finale e che, conseguentemente, non è riconducibile ad una generica dichiarazione di conoscenza, non riferibile al contenuto dell'operazione"*, che una dichiarazione sottoscritta del cliente, come appunto quella di cui alla clausola del modulo prestampato più sopra riportata, non può affatto essere qualificata come confessione stragiudiziale, che *"...l'adempimento di un obbligo informativo in un settore negoziale quale quello dell'intermediazione finanziaria (o nelle prestazioni medico-sanitarie) non può mai essere dimostrato mediante la sottoscrizione di dichiarazioni generiche, unilateralmente predeterminate e predisposte in via generale e modulare, essendo necessaria l'allegazione e la prova del contenuto e delle concrete modalità di trasmissione e conoscenza delle informazioni relative alla specifica operazione proposta"*;

6. che, dunque, mentre è indubbio che l'odierna appellante è del tutto venuta meno all'onere di provare l'adempimento da parte sua degli obblighi informativi che le facevano carico verso la cliente [REDACTED] prima di dar corso all'ordine d'investimento in questione, risulta altrettanto indubbio che l'oggetto di tale ordine imponeva alla Banca un elevato e particolare obbligo informativo, ove si tenga conto che, come ben evidenziato nella suindicata sentenza della Corte di Appello di Firenze sulla base di fatti "prossimi alla notorietà pubblica", a) il Gruppo CIRIO aveva un alto indebitamento con il sistema bancario e nell'anno 2000 aveva registrato il peggior esercizio dal 1997 con un debito lordo di oltre due miliardi di euro ed un debito netto pari a circa 766 milioni di euro, b) l'emissione verso la metà del 2000 di 150 milioni di euro da parte della Società CIRIO FINANCE LUXEMBURG era finalizzata proprio a ridurre l'esposizione debitoria verso le banche giunta a livelli insostenibili, giudicati inaccettabili appunto dalle banche creditrici, esposizione che queste ultime cercavano così di spostare (per quanto riguardava il lato "attivo" del creditore) in capo ai piccoli risparmiatori, indirizzandoli, per l'appunto, all'acquisto di bond CIRIO, c) nel caso concreto in esame la "riprova plastica" di tale "spostamento del credito" nei confronti della CIRIO dalla banca al cliente della banca è data dalla constatazione che l'obbligazione CIRIO acquistata



1000

1000

1000

1000

1000

dalla [redacted] non era certo proveniente dal cd. mercato secondario e cioè la BANCA TOSCANA non aveva operato da mera intermediaria finanziaria reperendo sul mercato i bond ordinati dalla [redacted] rivendendoli alla cliente, bensì aveva alienato ad essa titoli presenti nel patrimonio della BANCA (come evidenziato dalla documentazione dell'ordine, e si trattava di cd operazione fuori mercato eseguita in contropartita diretta), sicché si potrebbe affermare che, se quel bond CIRIO la Banca non l'avesse alienato alla [redacted] indirizzando la cliente verso altri investimenti, e se lo fosse tenuto nel proprio patrimonio, a rimetterci il valore di detto bond, col default della CIRIO, sarebbe stata la BANCA TOSCANA e non la [redacted].

L'andamento dell'indebitamento in euro del Gruppo CIRIO era da anni in progressione inarrestabile (euro 651 milioni circa nel 1997, euro un miliardo e 471 milioni circa nel 1998, euro un miliardo e 821 milioni circa nel 1999, euro due miliardi e 311 milioni circa nel 2000, euro due miliardi e 546 milioni circa nel 2001, con un incremento di circa il 300% in un solo quadriennio), e) in siffatto quadro è palese che, pure senza voler "acomodare" i principi in tema di conflitto d'interessi, una banca avente nel proprio portafoglio bond del Gruppo CIRIO, prima di "piazzare" tranches di essi negli anni suddetti alla clientela dei risparmiatori, avrebbe dovuto, per adempiere correttamente l'obbligo informativo a suo carico in caso di operazioni di investimento in bond CIRIO, quantomeno informare preventivamente e chiaramente detta clientela del rilevante indebitamento bancario del Gruppo CIRIO, della (non certo remota) possibilità che esso indebitamento si traducesse col tempo in uno stato di insolvenza della Società emittente i titoli e del fatto i bond oggetto dell'operazione sarebbero stati prelevati dal patrimonio della banca stessa e direttamente alienati dalla banca al cliente, f) non occorre quindi una particolare malizia per ritenere che l'assenza di una tale informazione sia indice di un consapevole comportamento di banche averfi nel proprio patrimonio rilevanti quantità di obbligazioni CIRIO finalizzato a trasferire sulla propria clientela "quote" del rischio (oggettivamente derivante dal progressivo aumento dell'indebitamento bancario del Gruppo CIRIO) di default della Società emittente i titoli;

7. che, come osservato nella summenzionata sentenza della Corte di Appello di Firenze, l'insolvenza del Gruppo CIRIO riconosciuta dal suo presidente Sergio CRAGNOTTI nel novembre 2002, non poteva certo reputarsi un fulmine a cielo sereno ma un evento prevedibile in base all'andamento economico-finanziario del Gruppo ed al quale evento le banche creditrici di tale Gruppo si erano "preparate", pure "scaricando" sulla clientela (e soprattutto su quella formata da piccoli risparmiatori) parte dei titoli della CIRIO detenuti nel portafoglio di esse banche;
8. che, in ultima analisi, mentre l'operazione d'investimento in questione, per il suo oggetto e l'indebitamento preoccupante della Società emittente, richiedeva una corretta ed adeguata informazione preventiva alla cliente [redacted] da parte della BANCA TOSCANA, quest'ultima non ha affatto provato che la cliente avesse ricevuto una qualche informazione (e tantomeno una definibile corretta ed adeguata) prima che l'ordine in questione fosse eseguito.

Tale risultante totale omissione informativa, in un contesto in cui l'obbligo informativo a carico dell'intermediario finanziario sussiste per legge e deve essere assolto in relazione al profilo di investitore del cliente, alla sua situazione finanziaria ed alle caratteristiche del prodotto finanziario oggetto di acquisto, si manifestava e si manifesta dunque sufficiente a determinare l'inadempimento contrattuale della BANCA TOSCANA.

Indipendentemente dall'ulteriore esame e dall'approfondimento del profilo di "conflitto d'interessi" considerato dal Tribunale, la conferma della sua sentenza si giustifica

R



[REDACTED]

[REDACTED]

comunque anche solo con riferimento all'evidente inadempimento della convenuta all'obbligo informativo nei confronti della cliente che faceva carico alla prima.

L'appello della BANCA TOSCANA va pertanto respinto.

Inammissibile risulta invece la pretesa della appellata (vedansi sue conclusioni di secondo grado) di conseguire "...la rivalutazione delle somme dovute, oltre agli interessi compensativi nella misura maggiore di quella codicistica", posto che a) la sentenza di primo grado sulla somma capitale (euro 14.043,09) oggetto della condanna restitutoria a carico della convenuta Banca riconosceva esclusivamente gli interessi legali, b) l'attrice, se riteneva inadeguato il riconoscimento dei soli interessi legali e giustificata l'applicazione pure della rivalutazione monetaria e di interessi ultra-legali, avrebbe dovuto articolare un motivo di gravame incidentale avverso tale capo della sentenza del Tribunale, mentre, come già sopra evidenziato, nessun appello incidentale ha proposto la [redacted] c) quest'ultima non può quindi ottenere, per la pregiudiziale mancanza di gravame incidentale, una parziale riforma della pronuncia di primo grado.

Per il principio della soccombenza, le spese di secondo grado vanno poste a carico della Società appellante e liquidate, ai sensi del Decr. Min. Giust. n. 140/2012, per le fasi dello studio, dell'introduzione e della decisione.

P. Q. M.

La Corte di Appello

Ogni diversa o contraria domanda, eccezione e deduzione disattesa e reietta, definitivamente pronunciando;

Respinge l'appello proposto dalla S.p.a. BANCA TOSCANA (ora S.p.a. BANCA MONTE DEI PASCHI DI SIENA) avverso la sentenza fra le parti pronunciata in data 23/26.9.2008 dal Tribunale di Massa in composizione collegiale;

Condanna la Società appellante al rimborso, in favore dell'appellata [redacted] delle spese del grado, liquidate in euro 2.850,00 per compensi di avvocato oltre agli accessori di legge.

Genova, 5 Novembre 2013.

Il Consigliere estensore

*Rhodini*

Il Presidente

*Spauri*

CORTE D'APPELLO DI GENOVA

13 DIC 2013

Depositato in Cancelleria il .....

IL CANCELLIERE  
M. OLCESE

*M. Olcese*

